

Proroga del termine di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. in pendenza di istanze di fallimento e abuso del processo

Tribunale di Siena, 15 maggio 2015. Presidente estensore Serrao.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Pendenza di istanze di fallimento - Verifica dell'eventuale abuso del processo - Proroga del termine di cui all'articolo 161, comma 6, L.F.

Alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9935/2015, è possibile concedere la proroga del termine per il deposito del piano e della documentazione anche in pendenza di istanze di fallimento qualora non sia ravvisabile una condotta processuale di abuso dello strumento concordatario al solo fine di ottenere il cd. automatic stay e non anche la regolamentazione della crisi d'impresa.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Letto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 l.f. con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione (ex art. 161 l.f.) depositato in data 4/5/15 da EDIL. s.r.l con sede legale in Torrita di Siena, via *, in persona del legale rappresentante B. B. comunicata al Registro Imprese e al P.m.;

Considerato : che l'art. 161 VI co l.f. (comma aggiunto dalla legge 7/8/2012, applicabile dall'11/9/12 ex art. 33 comma 3, d.l.83/12) consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito e specifica del piano di ristrutturazione dei debiti e del contenuto della proposta, non esclusa la presentazione di domanda ex art. 182 bis e 182 ter l.f.; che unitamente alla domanda devono essere depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori; che condizione prima di ammissibilità, prevista dalla norma è che il debitore non abbia, nei due anni precedenti presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione della procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Rileva

Il ricorso proposto da EDIL. s.r.l. supera il vaglio di ammissibilità e regolarità.

La domanda soddisfa il presupposto di cui all'art. 152 II comma lett.b) l.f. in quanto approvata con determina dell'Amministratore Unico per atto Notaio Andrea Caiati di Montepulciano in data 29/4/2015;

La società ha depositato visura camerale dalla quale risulta la competenza territoriale del Tribunale di Siena (sede legale Torrita di Siena fin dalla costituzione)

La documentazione depositata consente di ritenere sussistenti i requisiti dimensionali ex art. 1 l.f.

E' stato depositato elenco nominativo dei creditori.

Quanto alla sussistenza dello stato di crisi è stata individuata nel mancato pagamento di tre grossi clienti per € 2.500.000,00 circa; nel calo delle commesse, nel fermo delle vendite immobiliari, per la parte eseguita in proprio.

Sono pendenti nei confronti della società istanze di fallimento.

Non può non darsi atto, sul punto, che proprio in data odierna risulta depositata sentenza della Suprema Corte, SU – che ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo;

2) la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto;

3) tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi;

4) la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o devianti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti;

Nella specie, sulla base della documentazione in atti, e salve più approfondite valutazioni anche all'esito dell'intervento del nominando Commissario giudiziale, non appare configurabile una condotta processuale di abuso dello strumento concordatario finalizzato al solo automatic stay e non anche alla regolamentazione della crisi d'impresa

Le motivazioni addotte sembrano al Collegio sufficientemente delineate e non prima facie infondate così da potersi accogliere, pendendo istanze di fallimento, la richiesta di concessione termine di giorni 60.

Considerata la situazione patrimoniale e finanziaria della società e la natura giuridica della stessa oltre a disporsi gli obblighi informativi, pare necessario procedere alla determinazione di un importo da depositare per le spese e altresì alla nomina del Commissario Giudiziale il quale dovrà vigilare sull'attività svolta dalla società fino alla scadenza del termine assegnato, provvedendo a riferire al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f..

Le spese presumibilmente necessarie per il segmento della procedura che precede l'eventuale ammissione possono essere stimate prudenzialmente in una somma non superiore al 20% del compenso minimo al C.G. in un'ordinaria procedura di concordato preventivo, calcolato, in assenza di attivo realizzato, (art. 1 d.m. 30/12) sul solo attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato (5867644,00) così che il compenso virtuale minimo spettante sarebbe pari ad € 74.665,00, di cui il 20% eguaglia, approssimato per difetto, l'importo indicato in dispositivo quale deposito da eseguire da parte della società ricorrente.

P.Q.M.

Letto l'art. 161 VI CO l.f. assegna a EDIL. s.r.l. termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta di concordato ex art. 161 I, II e III co.l.f.

Nomina Commissario Giudiziale il Dott. Stefano Capezzuoli, con studio in Poggibonsi il quale dovrà vigilare sull'attività svolta dalla società fino alla scadenza del termine assegnato, provvedendo a riferire al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. Dispone altresì:

a) entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto il deposito della somma di € 14.000,00 in conto compenso al C.G. e altre eventuali spese del procedimento, effettuando il versamento su conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un Istituto di Credito a scelta della proponente con deposito in Cancelleria della relativa documentazione;

b) Il deposito in Cancelleria di un prospetto mensile aggiornato relativo alla situazione finanziaria dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro Imprese entro il giorno successivo) unitamente a relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta nonché sulla gestione corrente;

Avverte:

a) Che non potranno essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non con l'autorizzazione del Tribunale;

b) Che non potranno essere effettuati pagamenti di creditori anteriori;

c) Che non potrà avvenire lo scioglimento di contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. e contrarre eventuali finanziamenti se non con l'autorizzazione del Tribunale;

d) Che in caso di violazione di detti obblighi ovvero dei compiti di cui all'art. 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies l.f., la domanda potrà essere dichiarata improcedibile

Dispone che la Cancelleria provveda a restituire il fascicolo al giudice delegato non appena la ricorrente avrà depositato la proposta riservata, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine assegnato.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2015

Si comunichi immediatamente alla proponente, al C.G. e al P.M.

Il Presidente est Marianna Serrao